COMUNE DI MEZZANA RABATTONE



Provincia di Pavia

Via Marconi, 21 Tel. 0382.918862 – Fax 0382.918910 Cod. Fisc. 00482310182

N. 71 Reg. Delib. del 28/11/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:ACCORDO DI COLLABORAZIONE TEMPORANEA TRA I COMUNI DI CAVA MANARA – SOMMO - MEZZANA RABATTONE E ZINASCO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **novembre**, alle ore **diciotto** e minuti **quindici**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Presiede il FACCHINA Giorgio.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica		Presente
FACCHINA Giorgio	Presidente		Sì
MERLINI Giovanni	Vice Sindaco		Sì
CORTI Tiziana	Assessore		Sì
		Totale PRESENTI	3
Ţ.		Totale ASSENTI	0

La seduta di Giunta Comunale si tiene in modalità mista, il Sindaco Giorgio Facchina, e gli Assessori Giovanni Merlini e Corti Tiziana presenti in Municipio, il Segretario Comunale Dott. Giampiero Brigidi in videoconferenza;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giampiero BRIGIDI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig FACCHINA Giorgio, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TEMPORANEA TRA I COMUNI DI CAVA MANARA – SOMMO - MEZZANA RABATTONE E ZINASCO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale "affida ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e che, ai sensi dell'art.4, comma 1, punto 4, lettera C), previa l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni e comunicazione alla Prefettura, il servizio di polizia locale ha la possibilità di essere rinforzato da operatori dipendenti di altri Comuni, per la gestione di eventi eccezionali, nonché in particolari occasioni stagionali o in caso di assenza per congedo ordinario o straordinario del personale;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 1 Aprile 2015 recante "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana " all'art. 9 comma 1 prevede che "Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali";

ATTESO CHE:

- Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, la stessa Regione Lombardia promuove la stipulazione di tali accordi a livello locale, al fine di assicurare il coordinamento delle attività in materia di rischi urbani, tutela ambientale e protezione civile svolte dai comuni;
- Le Amministrazioni Comunali di Cava Manara, Sommo, Mezzana Rabattone e Zinasco, hanno interesse ad attuare forme di collaborazione del servizio di POLIZIA LOCALE, finalizzate a garantire l'applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza del servizio e per dare una risposta ai cittadini sul piano dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della gestione dei servizi intensificando in particolare l'azione di vigilanza e controllo del territorio:

CONSIDERATO che i Comuni di Cava Manara, Mezzana Rabattone, Sommo, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco fino al 31 marzo 2023 hanno operato congiuntamente in modo proficuo nell'ambito di una gestione associata di polizia locale;

DATO ATTO che, in considerazione delle carenze di organico dei diversi enti relative agli agenti in servizio, è necessario sperimentare delle modalità gestionali diverse per l'effettuazione dei servizi congiunti nei diversi comuni con l'obiettivo di contemperare le esigenze degli enti singoli con quelle della forma associata di gestione del servizio ed evitare eccessive rigidità nella programmazione dei turni;

DATO ATTO che, nelle more della stipula della nuova convenzione per non penalizzare l'efficienza del servizio e assicurare continuità di presenza, è possibile superare con un Accordo di collaborazione i limiti operativi di ciascun ufficio di polizia locale dovuti alla carenza di personale ovvero alla presenza di personale neoassunto;

RILEVATO comunque, nelle more dello studio e della stipula della nuova convenzione, il comune intento delle amministrazioni interessate di proseguire temporaneamente la collaborazione fra gli uffici di polizia locale con il fine di assicurare una risposta ai cittadini sul piano dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della gestione dei servizi di polizia locale;

VISTO lo schema di accordo allegato con il quale vengono puntualmente disciplinate le finalità ed obiettivi, le modalità di utilizzazione delle risorse tecnico-strumentali nonché quelle di espletamento dei servizi, la durata dell'accordo che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine al 31/12/2024;

RILEVATO che la sperimentazione temporanea delle nuove modalità di gestione dei servizi congiunti di polizia locale sarà funzionale alla definizione della nuova convenzione;

SOTTOLINEATO che in ogni caso l'accordo decadrà nel momento in cui una delle parti provvederà a sottoscrivere una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO, quindi, l'accordo meritevole di approvazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE lo scherma di accordo di collaborazione temporanea per i servizi di polizia locale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) della Legge n. 65/1986, dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 9 della L.R. Lombardia n. 6/2015 tra i Comuni di Cava Manara, Sommo, Mezzana Rabattone, e Zinasco, costituito da n. 7 articoli che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che la durata dell'accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine con il 31 dicembre 2024, salvo proroga o cessazione anticipata per stipula convenzione di polizia locale ai sensi dell'art. 30 TUEL;
- 3) DI DARE ATTO che il Comune Capofila, in qualità di referente e coordinatore dell'accordo di collaborazione, è individuato nel Comune di Cava Manara.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza,

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18/07/2000;

Con separata votazione resa in forma palese e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO

Firmato digitalmente (FACCHINA Giorgio)

IL SEGRETARI COMUNALE

Firmato digitalmente (Dott. Giampiero BRIGIDI)